

MISURE DI PROTEZIONE CONTRO LA VIOLENZA

NELLE RELAZIONI FAMILIARI - RIMEDIO CIVILISTICO

RELAZIONE TENUTA AL CORSO DI FORMAZIONE
IN DIRITTO DI FAMIGLIA ORGANIZZATO
DALL'AIAF LOMBARDIA, BRESCIA 16 APRILE 2013

Sabrina Ghezzi

Sommario: 1. Breve introduzione - 2. Differenze rispetto al rimedio penale - 3. Il contenuto degli ordini di protezione - 4. Sanzioni - 5. Durata - 6. Rapporti tra ordini di protezione e procedimento di separazione e divorzio - 7. concetto di nucleo familiare e convivenza - 8. Caratteristiche del procedimento - 9. Informazione - 10. Criticità - 11. Conclusioni - 12. Casistica.

Con la legge 5 aprile 2001 n. 154 "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari", è stato introdotto nel codice civile il titolo IX-bis del libro primo, rubricato "Ordini di protezione contro gli abusi familiari".

Il legislatore, constatata la diffusione del fenomeno della violenza tra le mura domestiche, ha voluto apprestare validi rimedi nei confronti di essa e a tutela della parte più debole.

Considerato inoltre che il fenomeno non veniva segnalato per timore delle conseguenze economiche della denuncia, soprattutto nel caso in cui l'autore della violenza fosse l'unico percettore di redditi della famiglia, la legge 154 del 2001 ha previsto anche interventi di carattere patrimoniale, ossia la possibilità per la vittima di continuare a fruire, tramite il pagamento di un assegno, delle risorse di cui prima disponeva.

In generale, si tratta di misure a carattere sommario e temporaneo adottate, all'esito di una sommaria istruttoria, con la forma del decreto camerale reclamabile (art. 736. bis c.p.c.), finalizzate a introdurre le restrizioni alla sfera di libertà personale dell'autore di un abuso familiare, anche se per un tempo limitato.

La L. 154/2011 apporta come principale novità la previsione di un'azione generale a tutela della vittima di un abuso familiare.

*1. Breve
Introduzione*

Prima del 2001, infatti, non esisteva un rimedio generale rispetto a tali comportamenti lesivi e si era soliti ricorrere agli artt. 330 e 333 c.c., all'art. 151 c.c. che, nella versione originaria, prevedeva la possibilità di richiedere la separazione nelle ipotesi di "eccessi, sevizie, minacce o ingiurie gravi", o adducendo che gli stessi comportamenti causassero un'intollerabilità della convivenza, con conseguente separazione con addebito (cfr. PIETRO VIRGADAMO, *La filiazione*, Milano, 2010, pag. 191).

L'istituto in esame fa riferimento a situazioni gravi di pregiudizio all'integrità fisica o morale o alla libertà, dovute alla condotta di un coniuge o di un convivente contro un altro componente del nucleo familiare.

In dette ipotesi, la vittima (il soggetto passivo) potrà rivolgersi al giudice civile per ottenere un ordine di protezione.

Principalmente, gli ordini di protezione (strumenti di tutela civile) si dividono in due gruppi: da una parte, vi è l'ordine di cessazione della condotta pregiudizievole (contenuto necessario), dall'altro ci sono le misure di carattere eventuale (l'allontanamento dalla casa familiare, il divieto di frequentazioni dei figli, l'ordine di pagamento, l'ordine di pagamento diretto da parte del datore di lavoro)

L'ordine di protezione è un rimedio civilistico cui può affiancarsi, nei casi più gravi, la corrispondente sanzione penale, con possibile ricorso all'art. 282-bis c.p.p. Tuttavia, il rimedio civilistico prescinde dalla commissione di un illecito penale, come è testimoniato dalla legge 6 novembre 2003 n. 304, che ha eliminato dall'art. 342-bis c.c. l'inciso "qualora il fatto costituisca reato perseguibile d'ufficio".

Il rimedio di cui all'art. 282-bis c.p.p. - anch'esso introdotto dalla legge n. 154 del 2001 e che prevede la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare della persona imputata per reati commessi ai danni dei componenti della famiglia, con eventuale prescrizione di non avvicinarsi a luoghi frequentati dalla persona offesa, oltre al pagamento di un assegno nei confronti delle persone che, per via della misura cautelare predisposta, rimangono prive di mezzi adeguati - non prevarrà senz'altro su quello civilistico ma, secondo autorevole dottrina, il coordinamento andrebbe operato accordando preferenza al provvedimento adottato per ultimo (cfr. C.M. BIANCA, *Diritto Civile, 2, La famiglia. Le successioni*, Milano, 2005, 523).

Gli ordini di protezione equivalgono, sostanzialmente, alle stesse misure cautelari che possono essere assunte dal Giudice penale e la loro logica è quella di rafforzare la tutela dell'integrità psicofisica del soggetto debole in ambito domestico, con l'inserimento di uno strumento che consenta l'adozione di misure celeri ed efficienti di tipo cautelare.

*2. Differenza
rispetto al rimedio
penale*

Rispetto al rimedio penale, in ambito civile la vittima può ricorrere direttamente al Giudice: infatti, in ambito penale la vittima deve aver proposto denuncia/querela, con o senza richiesta dell'ordine protettivo, la cui necessità sarà prima valutata dal P.M. ed in seguito dal giudice per le indagini preliminari.

Il giudice, verificato il grave pregiudizio di cui si è detto, può disporre l'allontanamento del colpevole dalla casa familiare, nonché vietargli di avvicinarsi a determinati luoghi frequentati dalla vittima (es. il luogo di lavoro dell'istante, il domicilio della famiglia d'origine quello dei prossimi congiunti o di altre persone). Il giudice può altresì vietare di avvicinarsi alle prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia. Si tratta di un elenco avente un valore meramente esemplificativo e, per espressa previsione normativa, è fatto salvo il caso in cui l'autore degli abusi debba frequentare i luoghi sopra indicati per esigenze lavorative, ferma restando la necessità, in questa ipotesi, di adottare altre cautele per proteggere la vittima.

3. Il contenuto degli ordini di protezione

L'allontanamento è dettato da ragioni preventive e da esigenze di protezione della parte debole, prescindendo quindi dai criteri che disciplinano l'assegnazione della casa coniugale in sede di separazione o divorzio (*id est* la proprietà dell'immobile o l'esistenza dei figli).

Si tratta un provvedimento temporaneo che non incide sulla definizione, nel medio o lungo periodo, dei rapporti patrimoniali tra le parti.

Il divieto di frequentare determinati luoghi mira ad impedire che soggetti violenti, allontanati dal contesto in cui si svolgeva la loro abituale condotta vessatoria, perseguitino il partner ovunque si trovi o aggrediscano coloro che, consigliandolo, l'abbiano aiutato ad uscire dalla situazione di timore in cui si trovava (cfr. BRUNO DE FILIPPIS, *La separazione personale dei coniugi ed il divorzio*, Cedam, 2012).

Altra misura adottabile, congiuntamente o in alternativa all'ordine di allontanamento, è l'intervento dei servizi sociali del territorio, di un centro di mediazione familiare o di un'associazione che abbiano quale scopo statutario il sostegno o l'accoglienza di donne, minori o altri soggetti vittime di abusi familiari.

Il giudice può disporre l'intervento dei servizi sociali o di centri di mediazione familiare o antiviolenza per far sì che al provvedimento coercitivo e preventivo possa abbinarsi un'azione di assistenza per risolvere la causa del problema.

Questa tipologia di prescrizione è esterna al contenuto dell'ordine di protezione e, a differenza dell'allontanamento e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento, non può essere imposta in via coercitiva ma risulta efficace solo se liberamente eseguita.

Inoltre, può essere disposto il pagamento di un assegno a carico del responsabile della violenza familiare a favore dei conviventi che, per effetto dell'allontanamento e delle eventuali altre misure assunte, rischiano di rimanere senza "mezzi adeguati", con possibilità di ordinare il pagamento diretto a carico del datore di lavoro dell'obbligato.

L'ordine di pagamento di cui alla legge 154/2001 può essere accessorio all'ordine di allontanamento dalla casa familiare qualora, per effetto di tale allontanamento, i conviventi rimangano privi di mezzi adeguati: pertanto, in tale ipotesi, si prescinde da qualsiasi inadempienza, essendo sufficiente una sola prescrizione di allontanamento, con conseguente mancanza di quanto occorrerebbe alla famiglia per il proprio mantenimento.

Al riguardo, giova segnalare che la giurisprudenza, in una fattispecie, in cui la persona allontanata era una figlia, ha disposto il mantenimento ponendolo a carico non del soggetto allontanato ma della vittima della violenza (cfr. Trib. Messina, decr. 24 settembre 2005, in *Corriere del Merito*, 2006, 1, 19: *"La figlia maggiorenne che abbia posto in essere condotte reiterate consistenti in aggressioni fisiche e verbali nei confronti del padre convivente, può essere destinataria dell'ordine di allontanamento dalla casa familiare, ai sensi dell'art. 342 bis e ter c.c. ma, ove il soggetto allontanato non abbia una propria autonomia economica, il giudice deve contestualmente disporre a carico del padre l'obbligo di pagamento di un assegno periodico ai sensi dell'art. 148 e 342 ter, secondo comma, codice civile"*).

L'ordine di protezione potrebbe anche essere finalizzato a consentire il rientro nella casa del familiare di chi se ne fosse allontanato perché vittima di maltrattamenti.

L'inosservanza degli ordini di protezione è sanzionata penalmente: la pena prevista è quella dell'art. 388, comma 1, c.p. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, reato punibile a querela della persona offesa).

4. Sanzioni

Gli ordini di protezione hanno carattere temporaneo: infatti, la legge 23 aprile 2009, n. 38, stabilisce che il giudice, nel decreto prescrittivo, ne stabilisca anche la durata, comunque non superiore ad un anno (prima era di sei mesi) e decorrente dal momento di effettiva esecuzione.

5. Durata

In giurisprudenza si ritiene che *"la mancata indicazione del termine di durata deve intendersi come implicita previsione del massimo stabilito dall'art. 363-ter cpc"* (cfr. Trib. Teramo 18 agosto 2006, in P.Q.M., 2006, 2,3,7 e 8).

Tale termine può essere prorogato *"su istanza di parte soltanto se ricorrano gravi motivi, per il tempo strettamente necessario"*.

Gli ordini di protezione non possono essere adottati quando sia già pendente un processo per separazione e divorzio, ove si sia

6. Rapporti tra ordini di protezione e procedimento di separazione e divorzio

già tenuta l'udienza presidenziale, quando la condotta pregiudizievole è tenuta dal soggetto che ha proposto o verso il quale è stata proposta la relativa domanda. In particolare, la domanda per l'emissione dell'ordine di protezione è ammissibile nelle more tra il deposito del ricorso per la separazione o del divorzio e l'udienza presidenziale (Trib. Milano, 16.05.2007): il decreto protettivo perderà efficacia in un secondo momento, quando sarà pronunciata l'ordinanza interinale (provvedimenti presidenziali).

Durante l'udienza di comparizione dei coniugi avanti al presidente, la vittima dovrà espressamente domandare la conferma dell'efficacia dell'ordine già emesso: al contrario, dopo l'udienza di comparizione dei coniugi avanti il presidente, sarà precluso l'accoglimento del ricorso contro gli abusi familiari anche se il presidente si fosse riservato. Sino alla pubblicazione dell'ordinanza rimarrà efficace il decreto protettivo già emesso; dopo la pubblicazione della stessa presidenziale, i provvedimenti in essere potranno sempre essere assunti dal giudice istruttore su istanza di parte nel corso del giudizio.

Tuttavia, il giudice istruttore provvederà con ordinanza modificabile e revocabile ex art. 710 c.p.c. o ai sensi dell'art. 4 L. divorzio, fermo restando che, durante il procedimento di separazione e divorzio, gli ordini di protezione non potranno essere assunti *inaudita altera parte* (art. 8, 1° comma, L.n. 154/2001).

L'ordine di protezione emesso successivamente all'ordinanza presidenziale non conterrà la previsione di un assegno a carico del datore di lavoro (esistono al riguardo norme *ad hoc*: l'art. 156, 6° comma c.c. e l'art. 8 L. divorzio), né sarà ammissibile la richiesta di allontanamento dalla casa familiare se il coniuge ne è già assegnatario (perché già munito di titolo esecutivo per conseguire lo stesso fine dell'ordine di protezione richiesto).

Non sarà possibile ricorrere all'ordine di protezione civile dopo che sia stata pronunciata la sentenza di divorzio o successivamente alla dichiarazione di nullità del matrimonio (evincibile dalla lettura dell'art. 342 bis c.c. e dall'art. 5 L. n. 154/2011 cfr. BACCARINI, op.cit., 230): difatti, gli ex coniugi non fanno più parte del medesimo nucleo familiare, a meno che gli stessi non abbiano ripreso una relazione da qualificarsi, in tal caso, come relazione *more uxorio* e conseguente applicabilità della predetta disciplina (cfr. FRANCESCA MARIA ZANASI, *Aiaf Rivista*, 2012 / maggio - agosto 2012).

L'art. 342 ter, co. 1, c.c. menziona il coniuge convivente quale destinatario dell'ordine di protezione.

Ciò ha posto il problema se la convivenza tra i coniugi sia o meno un presupposto indefettibile per l'emissione dei provvedimenti previsti dagli artt. 342 bis e 342 ter c.c. e se gli stessi siano concepiti come cumulativi o alternativi, con specifico riguardo al rapporto -

7. Concetto di nucleo familiare e convivenza

accessorio o meno - delle misure diverse dall'ordine di allontanamento dalla casa familiare rispetto a quest'ultimo.

A tale quesito la giurisprudenza di merito ha dato risposte non uniformi.

In particolare, secondo un primo orientamento, gli ordini di protezione previsti dall'art. 342 ter c.c. possono essere adottati anche se, per effetto della separazione personale dei coniugi, sia cessata la convivenza fra gli stessi, trattandosi di misure finalizzate a prevenire o a interrompere abusi e prevaricazioni ancora attuali (Trib. Napoli 2-7-2008). Pertanto, il giudice può intervenire anche in situazioni in cui la convivenza è già cessata, adottando le misure previste dall'art. 342 ter, co. 1, seconda parte, c.c., ovvero i divieti di avvicinamento, in quanto provvedimenti autonomi e non necessariamente correlati all'ordine di allontanamento dalla casa familiare (Trib. Modena 29-7-2004; Trib. Firenze 15-7-2002).

Secondo un altro indirizzo, invece, la convivenza costituisce presupposto necessario per disporre l'ordine di protezione che si sostanzia, anzitutto, nell'ordine di allontanamento dalla casa familiare, cui possono accedere le altre misure previste dall'art. 342 ter c.c. (Trib. Napoli 1-2-2002).

L'art. 5 L. 154/2001, fa riferimento al concetto ampio di "nucleo familiare" comprendente anche la figura del coniuge ex convivente, con il quale continui a esserci un legame tale da costituire l'occasione per consumare vessazioni, persecuzioni o violenza.

Sulla base di queste considerazioni, l'indirizzo più estensivo non ritiene essenziale il requisito della convivenza ai fini della pronuncia del provvedimento ex artt. 342 bis e 342 ter c.c..

Deve comunque rilevarsi che non si ha cessazione della convivenza quando l'allontanamento dalla casa familiare sia stato indotto non da una decisione autonoma ma da una giusta causa quale, ad esempio, il timore di subire violenza, senza perciò che sia venuta a mancare l'identificazione dell'abitazione familiare quale centro degli interessi materiali e affettivi nella quale, conseguentemente, il coniuge maltrattato è legittimato a fare rientro grazie all'intervento del giudice (Cass. 24-2-2011, n. 4540; Trib. Padova 31-5-2006; Trib. Roma 25-6-2002).

Poiché in ambito familiare le condotte persecutorie e vessatorie possono manifestarsi anche al di là dell'effettiva coabitazione, atteso che la sussistenza di una relazione familiare porta i soggetti ad avere una vicinanza in termini di rapporti e di luoghi di frequentazione che può alimentare quella tipologia di condotte che con gli ordini di protezione si vuole evitare, al fine della loro emanazione non è necessario che sia ancora sussistente la convivenza tra il soggetto destinatario passivo dell'ordine di protezione e i tutelandi (Trib. Bari - Monopoli, 21-10-2010).

Può ritenersi sussistente il requisito della convivenza, al fine di emettere l'ordine di allontanamento dall'abitazione familiare nel

caso di conflittualità tra fratelli conviventi, pur quando vi sia stato l'allontanamento provocato dal profondo timore di subire violenza fisica del congiunto, mantenendo peraltro nell'abitazione familiare il centro degli interessi materiali ed affettivi (Trib. Padova, 31-5-2006).

L'ordine di protezione sconta una natura controversa, sussistendo, in dottrina e giurisprudenza, la tesi della riconducibilità dello stesso al *genus* dei procedimenti cautelari ex art. 669 bis c.c. (Cass. 5-1-2005, n. 208) o dei procedimenti contenziosi non cautelari o dei procedimenti di volontaria giurisdizione.

Dal punto di vista processuale, legittimato ad agire è il familiare pregiudicato dal comportamento dell'altro membro della famiglia anche senza il patrocinio di un avvocato.

Non sono legittimati a chiedere ordini di protezione i servizi sociali, in quanto non indicati nel testo legislativo.

Secondo una parte della dottrina, la non obbligatorietà della difesa tecnica andrebbe limitata alla sola presentazione dell'istanza, perché l'estensione del principio di non obbligatorietà della difesa tecnica alle diverse attività processuali potrebbe ritorcersi contro la vittima che, solitamente, è priva di nozioni tecniche, oltre che emotivamente troppo coinvolta per poter affrontare la situazione (cfr. GIUSEPPE ONDEI, *Rivista Aiaf*, 2012/2 maggio - agosto 2012).

Legittimato passivo è l'autore della violenza (coniuge, convivente o qualsiasi altro componente del nucleo familiare).

La domanda si propone con ricorso al tribunale monocratico del luogo di residenza o di domicilio della vittima: il Tribunale decide in composizione monocratica, onde assicurare la celerità della decisione.

Il Tribunale sarà quello ordinario anche per gli ordini di protezione emessi a tutela dei minori.

Il presidente del Tribunale designa il giudice per la trattazione il quale, sentite le parti, dispone, all'occorrenza, anche a mezzo della polizia tributaria, indagine sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti, provvedendo con decreto motivato immediatamente esecutivo.

Nei casi di urgenza il giudice, assunte le eventuali sommarie informazioni, ha il potere di adottare immediatamente un ordine di protezione, fissando l'udienza di comparizione delle parti ed assegnando un termine per la notificazione del ricorso e del decreto.

In sede di udienza il giudice conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione. Il rito è camerale, con applicazione degli artt. 737 c.p.c. in quanto compatibili; il provvedimento, immediatamente esecutivo, è soggetto a reclamo al tribunale entro 10 giorni dalla notifica. Il reclamo non sospende di per sé l'esecutività del provvedimento, richiedendosi a tal fine una statuizione *ad hoc* del Giudice. Sul reclamo provvede, sempre in camera di consiglio, il tribunale in composizione collegiale (del quale non può far parte il giudice che

8. *Caratteristiche del procedimento*

ha emesso il provvedimento impugnato), sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile.

In pendenza del reclamo avverso l'ordine di protezione contro gli abusi familiari ex art. 342 bis c.c., la legge non consente al presidente del tribunale di sospendere, ancorché solo parzialmente, l'esecutività del provvedimento impugnato (Trib. Trani, 14-8-2008).

In tema di ordini di protezione contro gli abusi familiari nei casi di cui all'art. 342 bis c.c., il decreto motivato emesso dal tribunale in sede di reclamo con cui si accolga o si rigetti l'istanza di concessione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, non è impugnabile per cassazione né con ricorso ordinario, stante l'espressa previsione di non impugnabilità contenuta nell'art. 736 bis c.c., introdotto dall'art. 3 l. 4 aprile 2001, n. 154 (misure contro la violenza nelle relazioni familiari) né con ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111 Cost., giacché detto decreto difetta dei requisiti della decisorietà e della definitività (Cass. 15-1-2007, n. 625).

Secondo una parte della dottrina (COSTANZO, *I nuovi processi di separazione e di divorzio*, in Rossi (a cura di), *La famiglia le persone*, III, 2, Milano, 2009, 399), deve ammettersi la garanzia del reclamo al collegio contro gli ordini di protezione emessi nel corso dei giudizi di separazione e divorzio. Se l'ordine di protezione, normalmente emesso in forma di decreto, è contenuto nell'ordinanza presidenziale, competente a decidere il reclamo dovrebbe essere non la Corte d'Appello ma il tribunale in composizione collegiale, come previsto dall'art. 736 bis, co. 3, c.p.c..

In effetti, si precisa, l'art. 8 L. 154/2001 sembra escludere, in pendenza di separazione o divorzio, l'applicabilità dell'art. 736 bis c.p.c. per affermare unicamente quella degli artt. 706 ss. c.p.c. e 4 L.div. Tuttavia, apparendo conforme alla Costituzione soltanto una lettura che faccia salva la garanzia del reclamo, si dovrebbe sostenere - secondo questa tesi - che l'art. 736 bis c.p.c. non si applichi nella sola parte riguardante la trattazione ad opera del giudice monocratico. Diversamente, andrebbe ammesso il reclamo alla Corte d'appello contro l'ordinanza presidenziale e il reclamo al collegio ex art. 669 terdecies c.p.c. contro il provvedimento del giudice istruttore (cfr. MASSIMILIANO DI PIRRO, *Codice della separazione e del divorzio*).

Vi è poi la possibilità di adottare ordini di protezione *inaudita altera parte*: si tratterà di situazioni di notevole gravità degli abusi, oppure contesti in cui le notifiche del ricorso, non accompagnate dall'esecuzione degli ordini di protezione, possa determinare una violenta reazione del responsabile.

Tuttavia, non tutte le misure adottabili nel rispetto del contraddittorio ordinario saranno adottabili *inaudita altera parte*.

Così, ad esempio, le misure di carattere patrimoniale che richiedono un'attenta valutazione delle condizioni economiche del

responsabile, in quanto incompatibili con la celerità del procedimento.

In caso di rigetto la domanda sarà riproponibile poiché il provvedimento negativo non ha portata preclusiva.

Inoltre, l'ordine di protezione potrà essere revocato dal giudice che lo ha emesso in caso di riconciliazione delle parti, previo accertamento da parte del giudice dell'effettiva riconciliazione e del fatto che la stessa sia frutto di libera scelta della vittima.

I relativi procedimenti concernenti gli abusi familiari possono essere trattati anche durante il periodo feriale (art. 92, 1° comma, L. ord. giud., come modificato dalla L. n. 154/2001).

Una dettagliata analisi e mappatura degli ordini di protezione sul territorio nazionale è contenuta nel volume *"Stalking e violenza alle donne"* (ed. Franco Angeli, 2° ristampa 2010) che deve il contributo critico e multidisciplinare all'Associazione Donne Giuriste¹.

9. *Informazione*

Dall'analisi condotta dall'Associazione Donne Giuriste emerge che, pur non avendo la legge n. 154 del 2001 incontrato particolari difficoltà nell'approvazione, essa è stata poco conosciuta dalle vittime di violenza e poco adoperata dagli stessi tecnici del diritto. Nei primi anni di applicazione i ricorsi sono stati pochissimi e tuttora, nonostante la maggiore conoscenza ed utilizzo dello strumento, non esiste un registro ed una classificazione specifica, indi per cui anche il semplice rilevamento del numero dei ricorso presentato non può essere fatto in modo automatico ed informatizzato.

Il ricorso alla tutela in questione è abbastanza raro nella pratica giudiziaria.

10. *Criticità*

L'istituto - che non trova applicazione quando la condotta pregiudizievole sia tenuta dal coniuge che l'ha proposta, o nei cui confronti è stata proposta la domanda di separazione personale, o di scioglimento, o di cessazione del matrimonio se nel relativo procedimento si è svolta l'udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale² - è stato formulato con riferimento ad un modello di famiglia "normale", i cui componenti dovrebbero reagire alle prevaricazioni di uno dei membri rivolgendosi ad un avvocato e chiedendo l'intervento della competente autorità giudiziaria.

Tuttavia, in presenza di condotte simili a quelle previste dalle norme in esame, nella maggioranza dei casi la soluzione si trova

¹ Il Forum - Associazione Donne Giuriste - è costituito da donne avvocato che da decenni si occupano di diritto di famiglia e della difesa delle donne nei diversi ambiti giurisdizionali. Alcune delle associate hanno fondato e gestito, sin dagli anni '70 i Centri Giustizia Udi. Quasi tutte sono avvocate di riferimento della associazione femminili e dei centri antiviolenza che operano sul territorio nell'ambito della difesa dei diritti delle donne.

² I cui provvedimento perdono efficacia qualora, successivamente a questi, siano pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti nel giudizio di separazione o divorzio.

proponendo azioni giudiziarie, quali il procedimento di separazione dei coniugi o di divorzio, piuttosto che ricorrere alla tutela provvisoria e temporanea delle misure contro gli abusi familiari (cfr.. MARIO FINOCCHIARO, *Guida al Diritto – Il Sole 24 Ore*, settembre 2009).

Nel libro (*Stalking e violenza alle donne, le risposte dell'ordinamento, gli ordini di protezione*) si evidenzia che il provvedimento cautelare dell'ordine di protezione è tanto più efficace quanto più è tempestivo.

“Un provvedimento che viene emesso ed eseguito a pochi giorni dal fatto costituisce la miglior risposta al problema della violenza. Questo però non sempre è possibile: la donna potrebbe non sapere a chi chiedere aiuto, né avere la possibilità di rivolgersi immediatamente a pronto soccorso, medico, case di accoglienza, forze di polizia, avvocati che la consiglino e la informino della possibilità di ricorrere allo strumento cautelare. Difficoltà ulteriori si registrano per le donne straniere, maggiormente limitate nei movimenti e penalizzate dalla scarsa conoscenza della lingua italiana. E' poi necessario acquisire documentazione, dati e testimonianze per redigere il ricorso e istruire la causa, e questo comporta altro tempo.

Infine la risposta della magistratura: abbiamo provvedimenti emessi inaudita altera parte anche nell'arco di due giorni dal deposito, mentre a volte si attendono 40 giorni prima di avere l'udienza” (cfr.. GIOVANNA FAVA, *Stalking e Violenza alle donne*, Franco Angeli Editore, 2009, pag. 85, 86, 87 e 91).

“Spesso i giudici, anche se richiesto ed espressamente previsto dall'ultimo comma dell'art. 342 bis c.c., omettono di indicare le modalità di esecuzione, mettendo le parti, ed i loro avvocati, nella difficile situazione di dover concordare con Ufficiali Giudiziari e forze dell'ordine le modalità dell'esecuzione.

Il provvedimento cautelare dell'ordine di protezione in sede civile è un provvedimento particolarmente grave e soprattutto per la sua concessione inaudita altera parte, finiscono per essere forniti / richiesti gli stessi elementi che si richiedono per il procedimento penale, certificazioni mediche, referti Pronto Soccorso, presentazione di denunce – querele.

Al fine di non vanificare lo spirito della legge, che è invece quello di fornire uno strumento civile, immediato e temporaneo, per fermare la violenza e consentire alla vittima uno spazio di riflessione per decidere della propria vita, si è nel corso del tempo data minor importanza alla allegazione delle denunce querele e sono risultati particolarmente utili le relazioni dei servizi sociali e le testimonianze delle persone intervenute nella immediatezza dei fatti” (cfr. GIOVANNA FAVA, *Stalking e violenza alle donne*, Franco Angeli Editore, 2009, pag. 91).

Il Giudice può definire le modalità della notifica del provvedimento, del concreto allontanamento del destinatario del provvedimento, del ritiro degli effetti personali, del cambio della serratura: il Giudice

civile, in ragione della sopra richiamata disposizione, risulta espressamente investito della funzione esecutiva.

Questa norma consente al Giudice civile di designare specificamente il soggetto che deve garantire l'effettivo allontanamento, potendo altresì impedire il riavvicinamento del soggetto abusante per tutta la durata dell'ordine di protezione, anche con riferimento territoriale, indicando la locale stazione dei carabinieri se la famiglia è domiciliata in zona periferica, ovvero la questura cittadina, che di norma ha una sezione apposita per le questioni che riguardano i minori.

Tutto questo serve altresì ad evitare che, nel momento in cui il soggetto tutelato chiami la forza pubblica per dare attuazione all'ordine, si pongano questioni di competenza che ritardino di fatto l'intervento: a tal fine può essere utile far comunicare dalla cancelleria l'ordine di protezione anche allo specifico ausiliario designato per l'attuazione.

Il Giudice civile, in ragione della facoltà espressamente riconosciuta di interessare anche i servizi sociali, i centri di mediazione familiare e le associazioni di volontariato, con l'ordine di protezione può entrare in dettagli molto specifici e disporre di tutta una rete di soggetti attivi sul territorio che possono collaborare nella attuazione dell'ordine.

Le misure di cui alla legge 154/2001, data la loro natura temporanea, non sono curative del fenomeno, tuttavia sono utili perché si pongono come monito da parte dell'autorità giudiziaria ad interrompere la violenza.

Sarebbe necessario che, una volta partita la segnalazione a seguito dell'irrogazione della misura, il fenomeno fosse monitorato e definitivamente bloccato: la legge n. 154/2001 ha sì inserito dei riferimenti ai centri di mediazione familiari e ai centri antiviolenza, ma non ha munito di sufficiente obbligatorietà questa indicazione.

Dovrebbe avviarsi, al riguardo, un sistema di supporto alla vittima a spese dello Stato, per accompagnarla nelle fasi successive all'irrogazione della misura.

Altrimenti, una volta scaduta la misura, potrebbe verificarsi un peggioramento della situazione: l'aggressore potrebbe divenire, a causa della misura subita, ancora più violento.

I centri antiviolenza operano senza il necessario supporto statale, basando la loro attività sul volontariato degli associati, potendo dunque fornire unicamente un servizio di assistenza limitato nel tempo e nei mezzi.

Se, invece, i centri antiviolenza fossero riconosciuti e integrati con le strutture statali esistenti, si potrebbe creare una collaborazione diretta tra giudice, il centro, la vittima e l'aggressore con la possibilità di un intervento immediato e costruttivo durante l'applicazione della misura.

11. Conclusioni

Si intitolava "Ti dò i miei occhi" il film pluripremiato della regista Icíar Bollaín³ che, nel 2003, ha raccontato il caso di una "relazione tossica" fra Antonio, un marito violento, e Pilar, la moglie-vittima incapace di lasciarlo.

Come è possibile constatare dalla visione del cortometraggio (reperibile sul sito www.youtube.com), si tratta di un atto di denuncia contro la società *machista* spagnola, dove la violenza sulle donne era una realtà piuttosto diffusa⁴ al punto che, nel 2004, il Parlamento approvava una nuova normativa contro la violenza di genere.

Da allora, il numero di femminicidi perpetrati da familiari è sceso notevolmente: nel 2012 sono stati 46 (si pensi che in Italia, nello stesso anno, si sono avute oltre 120 donne assassinate).

La legge spagnola presenta innanzi tutto il pregio di essere completa, affrontando il problema da ogni angolazione possibile: dall'educazione fino ai servizi sociali, alla creazione di tribunali speciali, all'assistenza medica.

Grazie a questa legge, sono stati creati dei tribunali specializzati in violenza di genere, più snelli ed efficienti rispetto alla giustizia ordinaria; sono stati aperti centri di accoglienza e, in ambito scolastico, sono stati attivati dei programmi educativi incentrati sulla parità e sulla risoluzione pacifica dei conflitti.

E, in attesa di trovare un lavoro, la donna riceve anche un aiuto economico: *«tante donne non vogliono separarsi perché il marito è il loro unico sostegno economico e per questo motivo è fondamentale il supporto economico. La vittima ha bisogno di protezione, di una casa e di un lavoro»*.⁵

I provvedimenti allegati sono divulgati esclusivamente per motivi di studio e di raccolta di giurisprudenza.

12. Casistica

Trattasi di alcune pronunce del tribunale di Bergamo e di Brescia da cui si può ricavare l'iter seguito dai giudici per accertare sia i presupposti di applicabilità delle misure, di cui alla legge 154/2001, in base alle prove raccolte, sia la necessità o meno di adottare la misura accessoria del pagamento periodico di un assegno a favore della vittima.

³ Conchiglia d'argento per il miglior attore e la miglior attrice al 51mo Festival Internazionale del cinema di San Sebastian (2003) – 7 premi Goya: miglior film, miglior regia, miglior attore protagonista (Luis Tosar), miglior attrice protagonista (Laia Marull), miglior attrice non protagonista (Candela Pena), miglior sceneggiatura originale e miglior suono. (da "RdC – Cinematografo.it").

⁴ Laura Perez Peña, giornalista.

⁵ Inmaculada Montalbán, presidente dell'Osservatorio contro la violenza di genere.

R.G. 3849/08
V.G.



TRIBUNALE DI BRESCIA

Il Giudice designato,

Esaminato il ricorso ex art. 342 bis ss cc promosso da _____ contro il marito _____;

Ritenuto che nel caso in esame ricorrano i presupposti per l'accoglimento della richiesta di protezione;

Rilevato, invero, che la ricorrente ha allegato ed in parte già provato di essere stata violentemente percossa dal marito il 27.10.08, e questo nonostante nell'appartamento ove è avvenuto il fatto fossero presenti i quattro figli minori della coppia;

che tale condotta, unita alla circostanza che il comportamento assunto di recente dal marito (si vedano le fototessere dei bambini in atti) di nazionalità straniera, induce a ritenere fondata la preoccupazione della madre in ordine ad un eventuale allontanamento dall'Italia del resistente con i figli, e questo a completamento di una condotta reiterata nel tempo di lesione dell'integrità morale e della libertà di autodeterminazione della ricorrente;

che tutto ciò giustifica l'adozione, in via d'urgenza ed inaudita altera parte, del provvedimento di protezione nei termini qui di seguito indicati;

che, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti come allo stato rappresentate dall'istante, e del numero dei figli, va posto a carico dello l'obbligo di versare a favore della moglie per il mantenimento di questa o dei quattro figli minori la somma mensile di euro 2500.00, da corrispondersi direttamente dal datore di lavoro del resistente;

r. Q. M.

Visti gli artt. 342 bis e ss cc e 736 bis e ss cpc,

Ordina a _____ di cessare la condotta indicata in ricorso; di allontanarsi immediatamente dalla casa familiare e di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati da _____ e dai quattro figli minori.

Dispone che lo [redacted] i versi a favore della [redacted] la somma mensile di euro 2500,00 a titolo di mantenimento della stessa e dei figli minori.

Dispone che l'ASL di Salò corrisponda direttamente a [redacted] - secondo le modalità che sarà cura di quest'ultima comunicare, parte della retribuzione periodicamente erogata a favore di [redacted] e pari alla somma mensile di euro 2500,00, da questo dovuta per il mantenimento della moglie e dei figli.

Dispone che fino a nuovo provvedimento le frequentazioni tra il padre ed i figli avvengano in forma c.d. protetta, mediante intervento dei Servizi Sociali competenti, che, sentiti i minori, individueranno i tempi e le modalità più compatibili con gli interessi dei medesimi.

Fissa per la comparizione delle parti per la conferma, modifica e revoca del presente presente provvedimento, l'udienza del 2.12.08 ore 8.30, disponendo che a detta udienza vengano portati non più di tre informatori per parte.

Assegna termine all'istante sino al 30.11.08 per la notificazione al resistente del ricorso e del presente decreto, da effettuarsi a mezzo U.G. e con l'assistenza dei Carabinieri competenti.

Si comunichi all'interessata, ai Servizi Sociali di Salò, ai Carabinieri competenti ed all'ASL di Salò.

Brescia, 14.11.08.

Il G.D.
Dott.ssa Elisabetta Sampaolesi



ORIGINALE



TRIBUNALE DI BRESCIA

R.G. 3879/08
si richiede Notifica
urgente per posta.
10/3/09.
~~_____~~ (4)

Il Giudice designato.

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2.12.08,

Esaminato il ricorso ex art. 342 bis ss cc promosso da _____, coniugata
con _____ nonchè madre dei minori _____, _____ e _____ nati
dal matrimonio con il resistente;

Visto il provvedimento con cui, in via di urgenza ed inaudita altera parte, è stato
disposto l'allontanamento dello _____ dalla casa abitata dalla ricorrente e dai figli
della coppia;

Richiamate qui tutte le argomentazioni spese nel decreto cennato;

Considerato che dall'istruzione svolta ed in particolare dall'esame degli
informati dedotti dalla ricorrente, nonché sulla scorta di quanto riferito dal
teste di parte resistente, che ha confermato di aver accompagnato in ospedale la
donna già nel 2005, e delle dichiarazioni rese dallo stesso _____, che ha ammesso
di aver violato in più occasioni l'ordine di non aver avvicinarsi all'abitazione dei
coniugati nelle more della celebrazione dell'udienza, che ha minacciato fuori
dell'aula d'udienza la teste _____ e che è stato allontanato dalla stanza
d'udienza da questo giudice per il comportamento dal medesimo tenuto di
continua interruzione dell'esame degli informati condotto dal giudice (con tutto
ciò palesando di non essere in grado di rispettare neppure le prescrizioni
dell'Autorità Giudiziaria, cfr. al riguardo anche relazione del Servizio Tutela
Minori dell'_____), sono risultate confermate le condotte violente ai danni
della _____ e dei figli minori da parte del convenuto;

Rilevato che, peraltro, all'esito dell'escussione dei testimoni, all'episodio provato
dell'ottobre 2008 (si vedano in proposito il referto del pronto soccorso e le
dichiarazioni degli informati _____) sono da aggiungere quelli
dell'agosto-settembre 2008, nonché quello del dicembre 2005 e quelli reiterati nel
tempo ai danni del figlio

6
6

Considerato che la condotta assunta dallo _____ il giorno dell'udienza (le minacce all'informatrice vicina di casa e l'atteggiamento non consono alla sede d'udienza e irrispettoso delle regole del procedimento) non fa che confermare la tesi dell'istante circa l'atteggiamento violento e prevaricatore del resistente; che la reiterazione di comportamenti gravemente pregiudizievoli dell'integrità fisica e morale della _____ e del figlio _____, in tempi ravvicinati, giustifica l'applicazione delle misure a tutela dei soggetti deboli di un nucleo familiare; che, pertanto, bene è stato adottato l'ordine di protezione, quale quello che fa divieto all'autore della condotta pregiudizievole di avvicinarsi ai luoghi, ivi compresa la casa familiare, abitualmente frequentati dall'istante e dai figli minori; che nel caso in esame paiono ricorrere tutti i presupposti per la conferma della misura contro la violenza nelle relazioni familiari; che appare necessario fissare in mesi sei la durata dell'ordine di protezione già concesso;

che, tenuto conto che il resistente ha ammesso in udienza di non aver rispettato il provvedimento concesso inaudita altera parte e di non aver, pertanto, corrisposto alla moglie il contributo disposto a suo carico per il mantenimento dei figli minori, va parimenti confermato l'accoglimento della richiesta di versamento diretto di tale contributo all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato ex art. 342ter. 2° comma, cc;

che le visite tra il padre ed i figli dovranno avvenire in forma protetta presso i Servizi Sociali competenti per non più di un giorno alla settimana dalle ore 16.30 alle ore 18.30;

che le spese del presente procedimento vanno poste a carico del resistente;

P.Q.M.

~~_____~~
Il Tribunale,

visti gli artt. 342 bis e ss cc, 736 bis cpc,

Conferma l'ordine di protezione già concesso con decreto in data 14.11.08 e per l'effetto

Ordina

a _____ di allontanarsi immediatamente dalla casa familiare e di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati da _____ e dai quattro figli minori sia a _____ che a _____

Ordina
allo di versi a favore della) la somma mensile di euro 2500,00 a titolo
di mantenimento della stessa e dei figli minori.

Dispone
che l'ASL di Salò corrisponda direttamente a , secondo le modalità
che sarà cura di quest'ultima comunicare, parte della retribuzione
periodicamente erogata a favore di e pari alla somma mensile di
euro 2500,00, da questo dovuta per il mantenimento della moglie e dei figli.

Dispone
che le frequentazioni tra il padre ed i figli avvengano in forma c.d. protetta,
mediante intervento dei Servizi Sociali competenti, una volta alla settimana dalle
ore 16.30 alle ore 18.30.

Fissa in mesi sei la durata del predetto ordine.

Condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese del presente
procedimento che si liquidano in euro 750,00, oltre iva e cpa come per legge.

Dispone
la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del verbale d'udienza 2.12.08 e
del presente provvedimento alla Procura della Repubblica di Brescia per le
determinazioni di sua competenza in ordine al comportamento di
Si comunichi alle parti, ai Servizi Sociali di Salò, ai Carabinieri competenti
ed all'ASL di Salò.
Brescia 4.12.08.

Il C.D.
Dott.ssa Elisabetta Sampaolesi

M. dg MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
0702902104 PROCURA P. PUBBLICA BRESCIA			
N.	UOR	RUO	
GC	19 DIC. 2008		
Sezione	Microattività	Attività	
Fascicolo		Sottofascicolo	



9181/2010

Il Giudice designato

lieto il ricorso;

vista la documentazione allegata;

rilevato che quanto prospettato dalla ricorrente in ordine al comportamento fisicamente e verbalmente violento assunto dal marito nei suoi confronti anche alla presenza dei figli minori trova un primo riscontro nella documentazione allegata al ricorso;

che, infatti, gli episodi di violenza narrati nel ricorso risultano oggetto di circostanziate denunce sporte ai Carabinieri nell'imminenza dei fatti così come allegati (docc. 7, 8 e 10);

che, per l'aggressione collocata in data 15 settembre 2010, risulta prodotto anche un referto di pronto soccorso con riscontro obiettivo di modesto edema di verosimile natura compressiva

dolenzia alla mobilizzazione del rachide (doc. 9);

che, per l'aggressione collocata in data 4 ottobre 2010, risulta prodotta anche documentazione fotografica dalle lamentate abrasioni al collo (doc. 11);

vista l'urgenza, atteso che trattasi di gravi condotte;

ritenuto di ⁹riservare all'esito della comparizione
delle parti l'eventuale adozione delle richieste
misure di carattere economico
visti gli artt. 342 bis e 342 ter c.c. e 736 bis
comma 3 c.p.c.;

p.q.m.

ordina a _____, nato a _____
_____ la cessazione della con-
dotta pregiudizievole;

- dispone l'allontanamento di _____ dalla
casa familiare sita in _____;

- prescrive a _____ di non avvicinarsi al
luogo di lavoro della moglie;

- dispone per l'attuazione del presente provvedi-
mento, se necessario, l'ausilio della Stazione Ca-
rabinieri competente per territorio, adottata in
ogni caso ogni più opportuna cautela volta a sal-
vaguardare le esigenze di riservatezza di _____

- stabilisce la durata del presente ordine di pro-
tezione in mesi sei;

- fissa per la comparizione personale delle parti
e per l'eventuale audizione di due informati per
parte l'udienza del _____, con
termine sino al 27 ottobre 2010 a parte ricorrente

per la notifica del ricorso e del presente decreto:

a _____ in mani proprie.

Si comunichi

Bergamo, 19 ottobre 2010.


IL CAPOCANTIERE



depositato in cancelleria

oggi 19 OTT 2010

IL CAPOCANTIERE

Il Giudice designato, 21.05.2012

letto il ricorso presentato da [redacted] in data 20/03/12;
esaminata la documentazione allegata;

rilevato che, secondo quanto prospettato dalla ricorrente, il marito, da sempre violento ed aggressivo nei suoi confronti, negli ultimi tempi avrebbe tenuto condotte gravemente minacciose ed aggressive della sua persona, anche alla presenza delle figlie minori e talvolta a danno delle stesse;

rilevato che la ricorrente, a sostegno delle sue affermazioni ha prodotto, tra l'altro, due decreti del Tribunale per i minorenni di Brescia, rispettivamente del [redacted] e del [redacted], dai quali emerge che i Servizi sociali competenti hanno segnalato la condizione di abuso di sostanze alcoliche da parte del resistente e degli atteggiamenti aggressivi e violenti di questi a danno di moglie e figlie, e che, lo stesso [redacted] aderiva solo parzialmente al programma riabilitativo presso il SERT di Bergamo Uno il aderiva solo;

rilevato altresì che la ricorrente ha prodotto oltre che due denunce-querelle presentate nei confronti del marito per gli asseriti maltrattamenti, anche la copia di un verbale di Pronto soccorso dell'1/03/2012 il quale ha certificato sulla sua persona una diagnosi di "contusione della faccia, del cuoio capelluto e del collo escluso l'occhio" per "schiaffo al volto";

ritenuto che da tali elementi appaiono fornire sufficiente supporto probatorio per ritenere verosimili gli episodi di maltrattamenti descritti in ricorso e dettagliatamente raccontati nelle querele in atti;

ritenuto che, in considerazione del complesso delle circostanze dedotte e documentate dalla ricorrente, della gravità e della reiterazione delle condotte denunciate, soprattutto in rapporto al coinvolgimento delle due figlie minori, debba in via immediata ordinarsi al marito la cessazione delle condotte pregiudizievoli con prescrizione allo stesso del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente, come specificati in dispositivo, riservando invece all'esito della comparizione delle parti ogni provvedimento in ordine alle richieste di contenuto economico di cui al ricorso;

ritenuto opportuno acquisire fin d'ora informazioni dai Servizi sociali territorialmente competenti in ordine all'attuale situazione del nucleo familiare;

visti gli artt. 342 bis e 342ter c.c. e 736bis comma 3 c.p.c.;

P.Q.M.

ORDINA a [redacted] di cessare ogni condotta pregiudizievole all'integrità fisica e morale della moglie e delle figlie;

ORDINA a [redacted] di allontanarsi dalla casa coniugale e dalle sue pertinenze;

PRESCRIVE a [redacted] di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie ed in particolare al suo luogo di lavoro ed ai luoghi di istruzione delle figlie minori;

DISPONE per l'attuazione del presente provvedimento, se necessario, l'ausilio della Stazione Carabinieri competente per territorio, adottata in ogni caso ogni più opportuna cautela volta a salvaguardare l'esigenza di riservatezza del resistente;

FISSA la durata del presente ordine di protezione in mesi sei dalla data di esecuzione e ne dispone la notifica in mani proprie al resistente;

FISSA per la comparizione personale delle parti e per la conferma, modifica o revoca del presente decreto l'udienza del 21 giugno 2012 ore 11,30 con termine sino al 15 ^{giugno} ~~febbraio~~ 2012 a parte ricorrente per la notifica del ricorso e del presente decreto al coniuge.

INVITA entrambe le parti a produrre all'udienza le ultime dichiarazioni dei redditi e/o le ultime tre buste paga.

INVITA i Servizi sociali territorialmente competenti ad informare la scrivente entro il 20 giugno 2012 in ordine allo stato attuale del nucleo familiare [redacted] [redacted] mediante trasmissione di una relazione scritta alla Cancelleria del Tribunale di Bergamo, anche a mezzo fax.

Si comunichi.

Bergamo, 5 giugno 2012

IL GIUDICE D.

(Dott.ssa Sara De Magistris)

Il Giudice designato,

letto il ricorso presentato da [redacted] in data 11.5.2012;

OSSERVA

L'art. 8 della legge 154/2001, che ha inserito nell'ordinamento civile la disciplina degli ordini di protezione, al comma 1, prevede che: *"Le disposizioni degli articoli 2 e 3 della presente legge non si applicano quando la condotta pregiudizievole è tenuta dal coniuge che ha proposto o nei confronti del quale è stata proposta domanda di separazione personale (ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio) se nel relativo procedimento si è svolta l'udienza di comparizione dei coniugi davanti al presidente prevista dall'articolo 706 del codice di procedura civile (ovvero, rispettivamente, dall'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni) in tal caso si applicano le disposizioni contenute, rispettivamente, negli articoli 706 e seguenti del codice di procedura civile [e nella legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni], e nei relativi procedimenti possono essere assunti provvedimenti aventi i contenuti indicati nell'articolo 342-ter del codice civile"*

Ebbene, nel caso di specie, come allegato dalla stessa ricorrente, è pendente tra lei e [redacted] presso l'intestato Tribunale un procedimento di separazione giudiziale da lei stessa instaurato, nell'ambito del quale l'udienza presidenziale è stata già celebrata in data 10.5.2012, quindi prima della instaurazione del presente procedimento

Pertanto, il ricorso ex art. 432bis c.c. proposto fuori dal procedimento di separazione è inammissibile.

P C M

- 1) dichiara inammissibile il ricorso.
- 2) nella sulle spese.

Il ricorso è inammissibile in data 15.5.2012

[Handwritten signatures and stamps]

[Redacted signature]

[Redacted signature]

DATI SUGLI ORDINI DI PROTEZIONE ANNO 2001 TRIBUNALE DI BRESCIA
(SINTESI GENTILMENTE OFFERTA DALL'AVV. IPPOLITA SFORZA DEL FORO
DI BRESCIA)

TRIBUNALE DI BRESCIA

DATI SUGLI ORDINI DI PROTEZIONE ANNO 2011

(dati forniti dal Presidente della Sezione Famiglia, non essendo autorizzato l'accesso ai fascicoli per ragioni di privacy)

Numero ricorsi presentati: 22

- Quanti tra coniugi e tra conviventi: fra coniugi (circa 60%)
conviventi (30%)
genitori contro figli (10%)
- Quanti riguardano italiani e quanti stranieri: 80% italiani
- Emissione anche con sola violenza psicologica o necessariamente fisica:
90% con violenza fisica
- Quanti con presenza di figli minori: 80 / 90% con presenza di figli
10% con violenza diretta sui minori
- Quanti con presenza di violenza assistita dai minori: 30/40%
- Con quali tipi di prove documentali erano corredati:
certificati medici e querele
casi gravi con telefonate del Giudice ai
Servizi Sociali

- Quanti accolti e quanti rigettati: inaudita altera parte 60 / 70% (poi confermati nel 90% dei casi all'udienza)
in udienza 30 / 40% (poi definiti all'udienza in circa il 70% dei casi)
- Tempo fra deposito e decreto inaudita altera parte: 24/48 ore
- Tempo fra deposito e fissazione udienza successiva: 10 / 15 giorni
- Tempo fra udienza e deposito decreto successivo: 2/ 3 giorni
- Ordini contenuti nei decreti: allontanamento dalla casa e non avvicinamento ai luoghi frequentati
- In quanti vengono disposte le modalità di visita ai figli e in quanti viene dato incarico ai Servizi Sociali: sia modalità di visita che incarico vengono dati dopo l'udienza, generalmente non nel provvedimento inaudita
- In quanti viene disposto il contributo al mantenimento: per i minori sempre, per il coniuge no
- Qual è la durata del provvedimento: da 3 mesi ad un anno

- In quanti viene fissata la modalità di esecuzione: nella maggior parte dei casi, la notifica e l'esecuzione viene ordinata tramite Polizia o Carabinieri
- In quanti è stata richiesta una proroga: 30%
- Quanti reclamati: circa 10%

